

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2021, n. 11-3624

Approvazione per i criteri per l'accesso ai finanziamenti per interventi a favore delle donne vittime di violenza svolti da Centri Antiviolenza e da Case Rifugio, nonché dei criteri per l'accesso ai finanziamenti per il sostegno alle soluzioni di accoglienza in emergenza e di secondo livello. Spesa di euro 1.406.997,05 (capitoli vari del bilancio regionale annualità 2021-2022). . .

A relazione dell'Assessore Caucino:

Visti:

la Legge 27 giugno 2013 n. 77 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011”;

la Legge 15 ottobre 2013, n. 119, “Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle Province”, che individua, tra gli obiettivi di cui all’art. 5, comma 2, “d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della Rete dei servizi territoriali, dei Centri Antiviolenza e dei Servizi di assistenza alle donne vittime di violenza”;

l’Intesa CU n. 146 del 27 novembre 2014, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio;

la Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4.” Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli”;

il Regolamento attuativo dell’art 25 della suddetta Legge di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 7 novembre 2016 n. 10/R recante: “Disposizioni attuative della Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)”;

la modifica all’art. 7 del Regolamento n. 10/R del 2016, disposta con nuovo Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 2/R del 18.6.2020;

la D.G.R. n. 8- 4622 del 6 febbraio 2017 disciplinante le modalità di accesso all’Albo regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, istituito con L.R. 4/2016, art .8, il quale prevede un periodo transitorio di 4 mesi, per l’iscrizione all’Albo dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio attualmente presenti in Piemonte.

Dato atto che, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 4/2016, l’iscrizione all’Albo regionale costituisce condizione per accedere ai finanziamenti statali e regionali dedicati.

Osservato che:

i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio presenti in Piemonte sono promossi da:

a) Comuni e/o Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).

b) Associazioni ed Organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime violenza.

c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, di intesa o in forma consorziata.

I Centri Antiviolenza e le Case-Rifugio operano in maniera integrata con la Rete dei Servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, attraverso la definizione di protocolli territoriali quali strumenti per implementare la rete territoriale a sostegno dei Centri Antiviolenza, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

Dato atto che in sede di iscrizione all'Albo, ai Centri Antiviolenza è stato richiesto di documentare la presenza di protocolli ed altri accordi a sostegno della Rete territoriale antiviolenza di riferimento.

Richiamato che:

con D.P.C.M. del 13.11.2020, registrato alla Corte dei Conti il 19.11.2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8.1.2021) sono stati approvati i Criteri per l'assegnazione alle Regioni dei fondi per il sostegno ai Centri Antiviolenza ed alle Case Rifugio pubblici e privati esistenti in ogni Regione, nonché delle Case Rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio nazionale, in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate.

Preso atto che l'importo assegnato alla Regione Piemonte ammonta a € 1.266.997,05;

dato atto che, al fine di accedere ai fondi di cui al D.P.C.M. sopra richiamato, la Regione Piemonte ha ricevuto in data 15.6.2021, con quietanza n. 0022278, il versamento delle risorse spettanti, e ha presentato, in data 16.3.2021 una scheda programmatica recante le indicazioni di utilizzo dei fondi di cui trattasi, previa concertazione con il Tavolo dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, all'interno del Tavolo di coordinamento del 17 febbraio 2021, scheda approvata dal Dipartimento Pari Opportunità, come da nota prot. n. 0005160 del 26.5.2021;

dato atto che:

ai sensi delle previsioni del D.P.C.M. 13.11.2020 e della suddetta scheda programmatica, l'ammontare complessivo assegnato al Piemonte, è pari ad euro 1.266.997,05 di cui:

- € 617.086,58 destinati al sostegno e potenziamento delle attività dei Centri Antiviolenza,
- € 493.931,96 destinati al sostegno delle Case Rifugio autorizzate al funzionamento sul territorio regionale,
- € 155.978,51 destinati alle Case Rifugio esistenti per esigenze straordinarie ed urgenti e di accoglienza in emergenza derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate;

- al finanziamento del presente provvedimento concorrono, inoltre, i fondi regionali per una quota di 140.000,00 a valere sulle risorse regionali della MS 12 – PR 1204, di cui € 70.000,00 sul cap. n. 153010/2021, € 70.000,00 sul capitolo 153010/2022 come da stanziamento del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021 e 2022. Le somme, attualmente allocate sul capitolo 153010 saranno oggetto di successive variazioni compensative tra i capitoli appartenenti al medesimo macro aggregato, in base alla natura giuridica dei beneficiari ammessi a finanziamento. Tali risorse in continuità con gli scorsi anni, saranno destinate alla realizzazione di un bando per il sostegno alle soluzioni di accoglienza di secondo livello;

- alla spesa di € 1.266.997,05, derivante dall'attuazione del presente provvedimento, si fa fronte attraverso la quota del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnata alla Regione Piemonte ai sensi della L. 119/2013 ed in base al D.P.C.M. 13.11.2020 ed iscritta in entrata sul capitolo 24105 e in spesa sul capitolo 153104 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021 con D.G.R. n. 32-3519 del 09/07/2021. Tale somma, quota parte del provvisorio d'entrata n. 22278 del 15.6.2021, attualmente allocata sul capitolo 153104 sarà oggetto di successive variazioni compensative nelle annualità 2021 a titolo di acconto, nell'annualità 2022 a titolo di saldo, mediante l'utilizzo del Fondo Pluriennale vincolato e tra i capitoli appartenenti al medesimo macro aggregato, in base alla natura giuridica dei beneficiari ammessi a finanziamento.

Azione	Finanziamento statale		Finanziamento regionale	
	Acconto 2021	Saldo 2022	Acconto 2021	Saldo 2022
Sostegno e potenziamento delle attività dei Centri Antiviolenza	€ 431.960,61	€ 185.125,97	//	//
sostegno delle Case Rifugio autorizzate al funzionamento sul territorio regionale	€ 345.752,37	€ 148.179,59	//	//
Sostegno alle case rifugio per esigenze straordinarie ed urgenti e di accoglienza in emergenza derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norma di contenimento ad essa collegate;	€ 109.184,96	€ 46.793,55	//	//
Sostegno di soluzioni per l'accoglienza (protezione II° livello).	//	//	€ 70.000	€ 70.000,00
	€ 886.897,94	380.099,11	€ 70.000,00	€ 70.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.266.997,05		€ 140.000,00	

Ritenuto, inoltre, di stabilire che tutti i fondi saranno erogati sotto forma di contributi, nella misura di acconto 70% e saldo 30%, per le risorse statali e di acconto 50% e saldo 50% per quelle regionali, da erogarsi a seguito di verifica delle rendicontazioni pervenute entro il 31.10.2022, secondo quanto disposto dal Regolamento attuativo dell'art. 25 delle L.R. 4/2016 approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 novembre 2016 n. 10/R;

ritenuto, pertanto, che occorre procedere all'approvazione dei Criteri per l'assegnazione delle risorse destinate a:

- sostegno delle attività dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio autorizzate al funzionamento sul territorio regionale (Allegato 1);
- esigenze straordinarie ed urgenti e di accoglienza in emergenza derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norma di contenimento ad essa collegate (Allegato 2);
- sostegno delle soluzioni per l'accoglienza di secondo livello (Allegato 3).

Specificato che le attività oggetto di finanziamento, per quanto riguarda i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio, hanno le seguenti finalità:

- sostenere su tutto il territorio regionale le attività dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, con particolare riferimento alle attività di ascolto, accoglienza, assistenza psicologica e legale, interventi e progetti personalizzati per la presa in carico, la protezione e l'accoglienza temporanea e l'avvio verso percorsi di autonomia, orientamento al lavoro e all'autonomia abitativa;
- sostenere i Centri nell'ambito delle Reti socio-sanitarie territoriali, per assicurare su ciascun territorio provinciale e metropolitano tutte le funzioni previste (anche attraverso più Sportelli e Punti di ascolto) e di avere un collegamento stabile con gli altri servizi territoriali, con una o più Case Rifugio e con le altre strutture di accoglienza che possano fornire adeguate risposte per l'accoglienza delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli minori;
- sostenere l'attività delle Case Rifugio per assicurare, a titolo gratuito, protezione e ospitalità alle donne ed ai loro figli minori, salvaguardane l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti da percorso personalizzato individuale;
- sostenere le risposte alle esigenze straordinarie ed urgenti e di accoglienza in emergenza derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate;
- sostenere la realizzazione ed il mantenimento delle soluzioni per l'accoglienza di secondo livello per le donne vittime di violenza, sole con o senza figli e figlie;
- promuovere l'integrazione tra Enti pubblici ed Organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di governance del fenomeno, attraverso adeguate modalità di collaborazione e lavoro della Rete locale fra Istituzioni, servizi pubblici ed associazioni, in particolare con l'implementazione o la stipula di nuovi protocolli che prevedano l'individuazione di uno o più Centri di riferimento a livello sovrazonale/provinciale, in grado di assicurare tutte le funzioni previste, anche attraverso il collegamento e la messa in rete con il centro capofila delle iniziative realizzate dagli altri sportelli e dalle organizzazioni presenti;
- consolidare il collegamento di tutti i Centri Antiviolenza con la Rete nazionale del numero di pubblica utilità "1522", promossa dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tutto ciò premesso,
ai fini della piena attuazione delle previsioni di cui alla L. 119/2013, ed alla L.R. n. 4 del 2016;

si provvede all'approvazione dei Criteri per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di interventi nell'ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza svolte dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio esistenti, ai sensi della L. 119/2013, della L.R. 4/2016 e del D.P.G.R. n. 10/R del 7.11.2016, parte integrante della presente deliberazione al fine di assicurare l'espletamento di tutte le procedure necessarie all'assegnazione delle risorse regionali dedicate (Allegato 1);

le richieste di finanziamento per la realizzazione degli interventi potranno essere proposte dai soggetti titolari dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio iscritti all'Albo regionale di cui alla L.R. 4/2016 e relativi provvedimenti attuativi o, in via subordinata, che abbiano presentato istanza di iscrizione alla data del 30 luglio p.v..

Nel caso le eventuali istanze di iscrizione non diano luogo alla successiva iscrizione dei Centri o delle Case Rifugio, tali Centri e Case non saranno ammessi al riparto dei finanziamenti.

In applicazione di quanto previsto all'art. 7 comma 1 del D.P.G.R. n. 10/R del 2016 recante: "Disposizioni attuative della Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)", come modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 18.6.2020:

1) la somma complessiva di € 617.086,58 destinata al sostegno dei Centri Antiviolenza sarà ripartita, in via preventiva, con apposita determinazione dirigenziale, tra gli ambiti territoriali provinciali e metropolitano, sulla base dei seguenti criteri:

- a) 60% da suddividere in quota uguale per ciascun Centro iscritto all'Albo regionale;
- b) 40% da suddividere in base alle donne in età superiore ai 14 anni seguite dai Centri Antiviolenza nell'anno 2020;

2) la somma complessiva pari ad € 493.931,96 destinata al sostegno delle Case Rifugio esistenti sarà suddivisa sulla base del numero dei posti letto delle case stesse, come risultante dal provvedimento autorizzativo rilasciato dalla ASL competente per territorio o dalla Città di Torino, in base a quanto previsto dalla L.R. 1/2004 e s.m.i..

Inoltre,

- la somma di € 155.978,51 destinata al sostegno alle Case Rifugio per esigenze straordinarie ed urgenti e di accoglienza in emergenza derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, sulla base dei posti attivati per le soluzioni di emergenza e dei posti esistenti nelle Case Rifugio;

- la somma complessiva di € 140.000,00 a valere sul bilancio regionale 2021-2023, annualità 2021 e 2022 destinata al sostegno di soluzioni per l'accoglienza (protezione II° livello) sulla base di apposito bando approvato in attuazione dei Criteri di cui all'Allegato 3 del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso:

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

visto l'art. 17 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto il Decreto n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.;

visti gli art. 23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.P.A.A.";

vista la L.R. 6/2017;

vista la D.G.R. n. 8- 4622 del 6 febbraio 2017 disciplinante le modalità di accesso all'Albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, istituito con LR 4/2016, art. 8;

vista la L. 119/2013;

vista la L.R. n. 1/2004;

vista la L.R. n. 4/2016;

visto il D.P.G.R. n. 10/R del 7.11.2016, come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020;

vista l'Intesa CU n. 146 del 27.11.2014;

visto il D.P.C.M. 13.11.2020, registrato alla Corte dei Conti in data 19.11.2020, pubblicato sulla GU n. 5 del 8.1.2021;

vista la Legge regionale n. 8 del 15/4/2021 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”;
vista la D.G.R. n. 1-3115 del 19/04/2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i." ;
vista la D.G.R. n. 28-3386 del 14.6.2021 “Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all’impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023”;

vista la D.G.R. n. 32-3519 del 09/07/2021 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato, da destinare alle Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 così come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;

la Giunta regionale con voti unanimi,

delibera

- di approvare i seguenti Criteri ai fini dell’attuazione della Legge n. 119/2013, e della L.R. n. 4 del 2016 in materia di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, e di quanto disposto con D.P.C.M. 13.11.2020:

- Criteri per l’accesso ai finanziamenti per la realizzazione di interventi nell’ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza svolte dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio esistenti, ai sensi della L. 119/2013, del D.P.C.M. del 13.11.2020, della L.R. 4/2016, del D.P.G.R. n. 10/R del 7.11.2016 come modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 18.6.2020 e dell’Intesa CU n. 146 del 2014”, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione (Allegato 1);
- Criteri per l’accesso ai finanziamenti per il sostegno alle Case Rifugio per esigenze straordinarie ed urgenti e di accoglienza in emergenza derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norma di contenimento ad essa collegate, ai sensi della L. 119/2013, del D.P.C.M. del 13.11.2020, della L.R. 4/2016, del D.P.G.R. n. 10/R del 7.11.2016 come modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 18.6.2020 e dell’Intesa CU n. 146 del 2014”, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione (Allegato 2);
- Criteri per l’accesso ai finanziamenti per il sostegno delle soluzioni per l’accoglienza di secondo livello per le donne vittime di violenza, sole, con o senza figli e figlie, ai sensi della L. 119/2013, del D.P.C.M. del 13.11.2020, della L.R. 4/2016, del D.P.G.R. n. 10/R del

7.11.2016 come modificato con D.P.G.R. n. 18/R del 18.6.2020 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014", parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione (Allegato 3);

- di prevedere che l'assegnazione dei finanziamenti agli aventi diritto avvenga con successiva determinazione del Dirigente competente, con la quale sarà disposta la contestuale erogazione del 70% dei finanziamenti statali e del 50% dei finanziamenti regionali. Il restante 30% dei finanziamenti statali e 50% dei finanziamenti regionali verrà impegnato a valere sull'annualità 2022 e liquidato a saldo, previa presentazione e verifica della rendicontazione attestante la spesa sostenuta e gli interventi realizzati, entro le scadenze previste;

- di dare atto che alla spesa complessiva di € 1.266.997,05 derivante dall'attuazione del presente provvedimento, si fa fronte attraverso la quota del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della L. 119/2013 ed in base al D.P.C.M. 13.11.2020, attualmente iscritta in entrata sul capitolo 24105 e in spesa sul capitolo 153104 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021 con D.G.R. n. 32-3519 del 09/07/2021. Tale somma, quota parte del provvisorio d'entrata n. 22278 del 15.6.2021, sarà oggetto di successive variazioni compensative nelle annualità 2021 a titolo di acconto, nell'annualità 2022 a titolo di saldo, mediante l'utilizzo del Fondo Pluriennale vincolato, e tra i capitoli appartenenti al medesimo macro aggregato, in base alla natura giuridica dei beneficiari ammessi a finanziamento;

- di dare atto che all'attuazione del presente provvedimento concorrono, inoltre, i fondi regionali per una quota di € 140.000,00 a valere sulle risorse regionali della MS 12 – PR 1204, di cui € 70.000,00 sul cap. n. 153010/2021, € 70.000,00 sul capitolo n 153010/2022 come da stanziamento del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021 e 2022. Le somme, attualmente allocate sul cap. 153010 saranno oggetto di successive variazioni compensative tra i capitoli appartenenti al medesimo macro aggregato, in base alla natura giuridica dei beneficiari ammessi a finanziamento;

- di demandare al Dirigente competente della Direzione Sanità e Welfare, previa adozione di idonei provvedimenti di impegno e di accertamento, l'adozione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010; nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato

Criteria per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di interventi nell'ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza svolte dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio esistenti , ai sensi della L.119/2013, del D.P.C.M. 13 novembre 2020, della L.R. 4/2016, del DPGR n.10/R del 7.11.2016 come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014.

a) Finalità

I finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono finalizzati all'attuazione delle previsioni di cui alla L.119/2013, alla L 4/2016 ed al regolamento attuativo di cui al DPGR n. 10/R del 2016 e del D.P.C.M. 13 novembre 2020 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014, ed in particolare al sostegno dei centri Antiviolenza, con sportelli e punti di ascolto collegati, e delle case rifugio esistenti sul territorio regionale.

b) Attività oggetto di finanziamento e destinatari dei finanziamenti

In applicazione degli indirizzi di cui alla normativa vigente, si ritiene opportuno:

-sostenere su tutto il territorio regionale le attività dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, con particolare riferimento alle attività di ascolto, accoglienza, assistenza psicologica e legale, interventi e progetti personalizzati per la presa in carico, la protezione e l'accoglienza temporanea e l'avvio verso percorsi di autonomia, orientamento al lavoro e all'autonomia abitativa;

-sostenere i Centri nell'ambito delle Reti socio-sanitarie territoriali, per assicurare su ciascun territorio provinciale e metropolitano tutte le funzioni previste (anche attraverso più sportelli e punti di ascolto) e di avere un collegamento stabile con gli altri servizi territoriali, con una o più case rifugio e con le altre strutture di accoglienza che possano fornire adeguate risposte per l'accoglienza delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli minori;

-sostenere l'attività delle Case Rifugio per assicurare, a titolo gratuito, protezione e ospitalità alle donne ed ai loro figli minori, salvaguardane l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti da percorso personalizzato individuale;

-promuovere l'integrazione tra enti pubblici ed organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di governance del fenomeno, attraverso adeguate modalità di collaborazione e lavoro della rete locale fra Istituzioni, servizi pubblici ed associazioni, in particolare con l'implementazione o la stipula di nuovi protocolli che prevedano l'individuazione di uno o più Centri di riferimento a livello sovrazonale/provinciale, in grado di assicurare tutte le funzioni previste, anche attraverso il collegamento e la messa in rete con il centro capofila delle iniziative realizzate dagli altri sportelli e dalle organizzazioni presenti;

-consolidare il collegamento di tutti i Centri Antiviolenza con la rete nazionale del numero di pubblica utilità "1522", promossa dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le attività e gli interventi oggetto del finanziamento possono realizzarsi fino al 31.10.2022; devono essere realizzati dai soggetti titolari dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio attivi sul territorio regionale, iscritti all'albo regionale di cui alla L.R. n. 4/2016 e relativi provvedimenti attuativi o, in via subordinata, che abbiano presentato istanza di iscrizione alla data del 30.7.2021.

Ciascuna richiesta di finanziamento deve essere formulata nell'ambito del protocollo territoriale già previsto e presentato ai fini dell'iscrizione all'albo regionale, che rappresenta lo strumento per implementare/consolidare la rete territoriale a sostegno del Centro Antiviolenza e di eventuali aggiornamenti successivi.

c) Entità dei finanziamenti

Concorrono all'attuazione del presente finanziamento le risorse pari ad € 1.111.018,54 a valere sul Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della L.119/2013 ed in base al **D.P.C.M. 13 novembre 2020.**

Al fine di attuare un'allocazione equa delle risorse ed un tendenziale equilibrio territoriale dell'offerta dei servizi, ai sensi di quanto previsto all'art. 7 comma 1 del DPGR n.10/R del 2016, come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020, sarà destinata ai Centri Antiviolenza esistenti la somma complessiva pari a € 617.086,58.

Al sostegno delle case rifugio esistenti sarà destinata la somma complessiva pari ad € 493.931,96.

d) Spese ammissibili

I finanziamenti sono destinati alla copertura delle seguenti spese:

I. Per le attività dei centri Antiviolenza:

- A. Spese di personale: massimo 70%
- B. Spese per materiali di consumo: massimo 5%
- C. Spese per affitto locali: massimo 10%
- D. Altre spese: massimo 15%

II. Per le attività delle case rifugio:

- A. Spese di personale: massimo 70%
- B. Spese per materiali di consumo: massimo 20%
- C. Altre spese dirette all'attuazione dell'intervento: massimo 10%.

e) Modalità di ammissione a contributo e criteri di valutazione

La Regione Piemonte, sulla base delle richieste pervenute **entro le ore 12.00 del 16.9.2021** provvederà all'individuazione delle istanze ammissibili ed all'assegnazione delle risorse in base ai seguenti criteri, come stabilito da D.P.G.R. del 18 giugno 2020 n. 2/R:

I. per i Centri Antiviolenza esistenti e iscritti all'albo regionale o che abbiano presentato istanza di iscrizione entro il 30.7.2021. la somma complessiva di € 617.086,58 sarà assegnata sulla base dei seguenti criteri, così come previsto:

- a) 60 per cento da suddividere in quota uguale per ciascun Centro;
- b) 40 per cento da suddividere in base alle donne in età superiore ai 14 anni seguite nell'anno 2020;

- II. per le Case rifugio autorizzate esistenti e iscritte all'albo regionale o che abbiano presentato istanza di iscrizione entro il 30.7.2021: riparto del finanziamento complessivo di € 493.931,96 sulla base del numero dei posti letto, come risultante dal provvedimento autorizzativo rilasciato dalla ASL competente per territorio o dalla Città di Torino, in base a quanto previsto dalla L.R. 1/2004 e s.m.i. Ai fini di una ripartizione equa ed uniforme delle risorse, si prevede che, nel caso in cui il titolo autorizzativo faccia riferimento ad un numero massimo di nuclei familiari mamma/bambino da accogliere, ciascun nucleo sarà conteggiato come n. 3 posti letto (genitore e due minori).

Con successiva Determinazione dirigenziale saranno disciplinate la procedura per la presentazione delle domande di contributo, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi stessi.

L'ammissione a contributo e la contestuale assegnazione dei finanziamenti saranno disposti con apposita determinazione dirigenziale del Dirigente responsabile della Direzione competente.

f) Concessione dei contributi

L'assegnazione dei finanziamenti agli aventi diritto avverrà con successiva determinazione dirigenziale, con la quale sarà disposta l'erogazione del 70% dei finanziamenti. Il restante 30% verrà impegnato e liquidato a saldo, previa presentazione e verifica delle rendicontazioni, che attestino le spese sostenute e gli interventi realizzati entro il 31 ottobre 2022.

Il termine per la presentazione delle rendicontazioni è il 15 novembre 2022.

A tal fine, dovrà essere prodotta la seguente documentazione, predisposta sulla base di appositi schemi regionali:

1) consuntivo finanziario delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, nel periodo di riferimento (dalla pubblicazione del presente Bando al 31 ottobre 2022).

2) relazione attestante gli interventi realizzati.

La liquidazione del saldo è subordinata alla verifica della rendicontazione, nel rispetto del costo totale ammesso a contribuzione rispetto al punto d) del presente Allegato.

g) Responsabile del procedimento e termine di conclusione del procedimento

Ai sensi dell'art. 10 – Capo III – L.R. n. 14 del 14.10.2014 il Responsabile del procedimento è la Dirigente Regionale pro-tempore del Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, sostegno alle situazioni di fragilità sociale.

La responsabile dell'istruttoria è la funzionaria Anna Ghioni.

Ai richiedenti sarà data comunicazione dell'avvio del procedimento, non oltre i 10 giorni dall'avvio stesso (Legge Regionale 14.10.2014, n. 14).

Il procedimento amministrativo si concluderà entro 60 giorni, mediante l'adozione di un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego.

Per ogni altra disposizione attinente la procedura di selezione del presente bando si fa riferimento alla L.R. 14.10.2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

h) Diffusione dell'iniziativa

I beneficiari dei contributi sono tenuti a citare, in ogni iniziativa mirata alla diffusione e conoscenza degli interventi finanziati le fonti del finanziamento anche mediante l'esposizione di loghi forniti esclusivamente dalla Regione Piemonte e dal Dipartimento Pari Opportunità, sia l'indicazione scritta seguente: "Progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Pari Opportunità, in collaborazione con la Regione Piemonte".

i) Verifiche e controlli

In sede di erogazione dell'acconto e del saldo, l'Amministrazione Regionale è tenuta ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese rispetto al contributo concesso.

Il finanziamento potrà essere revocato nei seguenti casi:

- a) qualora i soggetti destinatari non realizzino gli interventi nei termini di spesa che dovranno corrispondere alla concessione dei contributi;
- b) in caso di realizzazione degli interventi in maniera difforme da quanto previsto dal punto d) del medesimo Allegato, anche nei termini di durata temporale, salvo modifiche effettivamente necessarie concordate previamente con l'Amministrazione

l) Monitoraggio e flusso informativo

Gli enti e le organizzazioni beneficiari dei finanziamenti assegnati si impegnano a trasmettere all'Amministrazione Regionale i dati di monitoraggio di carattere economico finanziario e sullo stato di attuazione degli interventi con le modalità che saranno individuate in sede di assegnazione dei finanziamenti.

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese sostenute, sul numero dei casi seguiti interessati e sull'esito degli interventi.

m) Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti al Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

- A. i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati. Al Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale
Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite con LR 4/2016. I dati acquisiti a seguito del presente provvedimento, saranno utilizzati

- esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
- B. l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
 - C. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
 - D. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale,
 - E. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
 - F. i dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni;
 - G. i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti indicati (Settore Politiche per le famiglie, Minori e Giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della Regione Piemonte tel .011/432 1459) o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Criteria per l'accesso ai finanziamenti destinati al sostegno delle Case Rifugio per esigenze straordinarie ed urgenti e di accoglienza in emergenza derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate (protezione 1° livello); .

a) Finalità

I finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono finalizzati all'attuazione delle previsioni di cui alla L.119/2013, alla L.4/2016 ed al regolamento attuativo di cui al DPGR n. 10/R del 2016, del DPCM 13.11.2020, e dell'Intesa CU n. 146 del 2014 e, ed in particolare al sostegno dell'attivazione di ulteriori soluzioni per l'accoglienza di donne vittime di violenza, sole, con o senza figli e figlie.

b) Attività oggetto di finanziamento e destinatari dei finanziamenti

In applicazione degli indirizzi di cui alla normativa vigente, si ritiene opportuno prevedere il finanziamento di progetti proposti dai titolari delle Case Rifugio finalizzati all'accoglienza in emergenza (protezione 1° livello) di donne sole, con e senza figli e figlie, vittime di violenza, per i posti disponibili e/o di nuova attivazione, in considerazione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad esse collegate.

Le attività e gli interventi oggetto del finanziamento possono realizzarsi fino al **15.10.2022**.

Il termine per la presentazione delle rendicontazioni è il **31.10.2022**.

Soggetti proponenti:

a) comuni e/o soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).

b) associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime violenza, in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 4/2016, del DPGR n.10/R del 7.11.2016 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014.

c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, di intesa o in forma consorziata.

Tutti i soggetti sopraccitati devono essere titolari di Case rifugio iscritti/e all'Albo regionale (o che abbiano presentato formale istanza di iscrizione) entro il **30.7.2021**.

c) Entità dei finanziamenti

All'attuazione del presente Allegato, concorrono le seguenti risorse € 155.978,51 a valere sul Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della L. 119/2013 ed in base al DPCM del 13.11.2020.

Ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti di cui trattasi, si procederà con la suddivisione della somma di cui trattasi per il numero di posti di accoglienza attivati e/o di nuova attivazione da ciascuno dei soggetti, titolare delle Case Rifugio, che aderiranno al bando.

d) Spese ammissibili

I finanziamenti sono destinati alla copertura delle seguenti spese:

- A. Spese di personale: massimo 70%
- B. Spese per attrezzature: massimo 10%
- C. Altre spese dirette all'attuazione dell'intervento: massimo 20%

e) Modalità di ammissione a contributo e criteri di valutazione

La Regione Piemonte, sulla base delle richieste pervenute entro **le ore 12.00 del 16.9.2021**, provvederà all'individuazione delle istanze ammissibili, sulla base dei seguenti criteri:

I progetti devono essere collegati alle Case Rifugio già esistenti ed iscritti all'Albo regionale (o che abbiano presentato formale istanza di iscrizione) entro **il 30.7.2021**.

Ciascun progetto può prevedere:

-l'attivazione/il potenziamento e la gestione di posti per l'accoglienza temporanea in emergenza di donne sole, con o senza figli e figlie, presso:

-Centro Antiviolenza, in spazi dedicati;

-Strutture alberghiere regolarmente funzionanti, attraverso apposite convenzioni e messa a disposizione di personale di supporto competente, in possesso di comprovata esperienza;

-Case rifugio già autorizzate ed iscritte all'albo, purché vi siano spazi da dedicare appositamente all'accoglienza in emergenza e protocolli adeguati ad assicurare la tutela della salute delle ospiti della casa rifugio e delle operatrici delle stesse.

Si prevede un cofinanziamento minimo obbligatorio ai fini dell'ammissibilità pari al 20% del costo totale del progetto, tramite valorizzazione risorse umane e strumentali e risorse economiche, proprie del proponente o di altri partner del progetto.

L'ammissione a contributo e la contestuale assegnazione dei finanziamenti saranno disposti con apposita determinazione dirigenziale del Dirigente responsabile della Direzione competente di approvazione delle istanze ammissibili.

f) Procedura per la presentazione delle domande di contributi

Con successiva Determinazione dirigenziale saranno disciplinate la procedura per la presentazione delle domande di contributo, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi stessi.

g) Responsabile del procedimento e termine di conclusione del procedimento

Ai sensi dell'art. 10 – Capo III – L.R. n. 14 del 14.10.2014 il Responsabile del procedimento è la Dirigente Regionale pro-tempore del Settore Politiche per i bambini e le Famiglie, Minori e giovani e sostegno alle situazioni di fragilità sociale.

La responsabile dell'istruttoria è la funzionaria Anna Elda Cappiello.

Ai richiedenti sarà data comunicazione dell'avvio del procedimento, non oltre i 10 giorni dall'avvio stesso (Legge Regionale 14.10.2014, n. 14).

Il termine di conclusione del procedimento amministrativo di cui al presente atto viene individuato in 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze, e si conclude con l'adozione di un provvedimento espresso di approvazione delle due graduatorie.

Per ogni altra disposizione attinente la procedura di selezione del presente bando si fa riferimento alla L.R. 14.10.2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

h) Diffusione dell'iniziativa

I beneficiari dei contributi sono tenuti a citare, in ogni iniziativa mirata alla diffusione e conoscenza degli interventi finanziati le fonti del finanziamento anche mediante l'esposizione di loghi forniti esclusivamente dalla Regione Piemonte e dal Dipartimento Pari Opportunità.

i) Verifiche e controlli

In sede di erogazione dell'acconto e del saldo, effettuati ai sensi dell'art. 7 del DPGR n. 10/R del 7 novembre 2016, l'Amministrazione Regionale è tenuta ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese dichiarate in sede di presentazione dell'istanza di contributo e sull'attuazione degli interventi.

Il finanziamento potrà essere revocato nei seguenti casi:

- a) qualora i soggetti destinatari non realizzino gli interventi nei termini previsti;
- b) in caso di realizzazione degli interventi in maniera difforme da quanto previsto in sede di istanza, anche in termini di durata temporale, senza averne concordato previamente le modifiche con l'Amministrazione Regionale.

l) Monitoraggio e flusso informativo

Gli enti e le organizzazioni beneficiari dei finanziamenti assegnati si impegnano a trasmettere all'Amministrazione Regionale i dati di monitoraggio di carattere economico finanziario e sullo stato di attuazione degli interventi con le modalità che saranno individuate in sede di assegnazione dei finanziamenti.

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese sostenute, sul numero dei casi seguiti interessati e sull'esito degli interventi.

m) Codice Unico di Progetto (C.U.P.) e tracciabilità dei flussi finanziari

I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al presente bando sono tenuti al rispetto delle norme sull'obbligatorietà del C.U.P. e sulla tracciabilità dei flussi finanziari, definite rispettivamente dalle seguenti disposizioni:

-Legge 17/05/1999, n. 144, art. 1, commi 1 e 5;

-Legge 27/12/2002, n. 289, art. 28, commi 3 e 5;

-Legge 16/01/2003, n. 3, art. 11;

-Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito in Legge 17/12/2010, n. 217.

-Legge 190 del 6/11/2012.

n) Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti al Settore Politiche per i bambini e le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

- I. i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati. Al Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale
Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite con LR 4/2016. I dati acquisiti a seguito del presente provvedimento, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
- II. l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- III. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- IV. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale,
- V. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- VI. i dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni;
- VII. i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti indicati (Settore Politiche per le famiglie, Minori e Giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della Regione Piemonte tel .011/432 1459) o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Criteri per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di sostegno alle soluzioni per l'accoglienza di secondo livello per le donne vittime di violenza, sole, con o senza figli e figlie, ai sensi della L.119/2013, del DPCM del 13.11.2020, della L.R. 4/2016, del DPGR n.10/R del 7.11.2016 come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014.

a) Finalità

I finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono finalizzati all'attuazione delle previsioni di cui alla L.119/2013, alla L.4/2016 ed al regolamento attuativo di cui al DPGR n. 10/R del 2016, del DPCM 13.11.2020 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014 e, ed in particolare al sostegno dell'attivazione di ulteriori soluzioni per l'accoglienza di donne vittime di violenza, sole, con o senza figli e figlie.

b) Attività oggetto di finanziamento e destinatari dei finanziamenti

In applicazione degli indirizzi di cui alla normativa vigente, si ritiene opportuno prevedere il finanziamento di progetti finalizzati alla creazione/al sostegno soluzioni di accoglienza di secondo livello, collegati ai centri Antiviolenza e/o alle case rifugio esistenti.

Le attività e gli interventi oggetto del finanziamento possono realizzarsi fino al **15.10.2022**.

Il termine per la presentazione delle rendicontazioni è il **31.10.2022**.

Soggetti proponenti:

a) comuni e/o soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).

b) associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime violenza, in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 4/2016, del DPGR n.10/R del 7.11.2016 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014.

c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, di intesa o in forma consorziata.

Tutti i soggetti sopracitati che presentino istanza per le soluzioni di accoglienza di secondo livello devono essere titolari di Centri antiviolenza o Case rifugio iscritti/e all'Albo regionale (o che abbiano presentato formale istanza di iscrizione) entro il **30.7.2021**.

c) Entità dei finanziamenti

All'attuazione del presente Allegato, concorrono, per un importo complessivo di € 140.000,00 a valere sulle risorse regionali (cap. 153010 annualità 2021 e 2022) rispetto al quale si disporranno adeguate variazioni compensative, ai fini dell'impegno di spesa sui capitoli 153010, 189559 e 177763 del bilancio regionale, annualità 2021 e 2022.

Ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti di cui trattasi, per i progetti relativi al sostegno delle soluzioni di accoglienza di secondo livello, si procederà all'assegnazione di contributi fino ad un massimo di € 14.000,00 per ciascun progetto.

Al termine dell'istruttoria amministrativa e della valutazione delle istanze progettuali pervenute sarà approvata una graduatoria; qualora ad esaurimento della graduatoria non si esaurissero le risorse disponibili, si procederà alla ripartizione proporzionale delle stesse sino all'esaurimento del budget disponibile.

d) Spese ammissibili

I finanziamenti per il sostegno alle soluzioni di accoglienza (protezione di II° livello) sono destinati alla copertura delle seguenti spese:

- A. Spese di personale: massimo 50%
- B. Spese per materiali di consumo: massimo 5%
- C. Spese per affitto locali: massimo 15%
- D. Spese per attrezzature: massimo 15%
- E. Altre spese dirette all'attuazione dell'intervento: massimo 15%.

e) Modalità di ammissione a contributo e criteri di valutazione

La Regione Piemonte, sulla base delle richieste pervenute entro **le ore 12.00 del 16 settembre 2021**, provvederà all'individuazione delle istanze ammissibili ed alla stesura di apposite graduatorie, sulla base dei seguenti criteri:

I progetti devono essere collegati a Centri Antiviolenza e Case Rifugio già esistenti ed iscritti all'Albo regionale (o che abbiano presentato formale istanza di iscrizione) entro il **30.7.2021**.

Ciascun progetto può prevedere:

- l'attivazione di posti per l'accoglienza di secondo livello donne sole, con o senza figli e figlie, nell'ottica di una progressiva autonomia abitativa, presso:
- gruppi appartamento, accoglienze comunitarie e pensionati integrati, già attivi ai sensi della DGR n. 25-5079 del 2012 e s.m.i.;
- posti nell'ambito di progetti di residenze temporanee di edilizia sociale;
- appartamenti in regime di locazione agevolata,

con l'apporto di specifiche forme di sostegno con personale in possesso di adeguata esperienza e competenza.

Contributo massimo assegnabile per ciascun progetto: € 14.000.

Finanziamento di progetti fino ad esaurimento del budget disponibile.

I progetti verranno classificati in apposita graduatoria secondo il punteggio attribuito a ciascuna di esse, calcolato con i seguenti criteri:

Criterio	Punteggio massimo
Numero di posti attivati	5 (1 punto per ogni posto, fino al massimo di 5 punti);
Progetto inserito nella rete territoriale del Centro Antiviolenza, attraverso il coinvolgimento degli altri soggetti istituzionali e del privato sociale ed il potenziamento di modalità di raccordo con i servizi socio-sanitari e del privato sociale del territorio di riferimento	6 (2 punti: sufficiente, 4 punti: collegamento adeguato con il centro ed alcuni attori della rete; 6 punti: collegamento effettivo con tutti gli attori della rete)
Qualità dell'accoglienza (presenza di personale competente, interventi di appoggio verso l'autonomia)	6 (massimo 2 punti per ciascuno degli item: 2 punti: sufficiente; 4 punti: adeguato; 6 punti: ottimo)
Sostenibilità nel tempo, in termini di mantenimento dei posti nel lungo periodo	5 (1 punto: sufficiente; 3 punti: adeguato; 5 punti: ottimo)
TOTALE	22

Punteggio minimo richiesto per accedere al finanziamento: 6 punti, distribuiti sui 4 criteri della valutazione di cui alla tabella.

Per la presente linea di finanziamento, si prevede un cofinanziamento minimo obbligatorio ai fini dell'ammissibilità pari al 20% del costo totale del progetto, tramite valorizzazione risorse umane e strumentali e risorse economiche, proprie del proponente o di altri partner del progetto.

L'ammissione a contributo e la contestuale assegnazione dei finanziamenti saranno disposti con apposita determinazione dirigenziale del Dirigente responsabile della Direzione competente di approvazione delle due graduatorie.

Nel caso in cui non fosse possibile esaurire tutte le risorse disponibili attraverso il finanziamento degli interventi ammissibili, si procederà ad una redistribuzione proporzionale dei fondi residui ai titolari degli interventi finanziati.

f) Procedura per la presentazione delle domande di contributi

Con successiva Determinazione dirigenziale saranno disciplinate la procedura per la presentazione delle domande di contributo, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi stessi.

g) Responsabile del procedimento e termine di conclusione del procedimento

Ai sensi dell'art. 10 – Capo III – L.R. n. 14 del 14.10.2014 il Responsabile del procedimento è la Dirigente Regionale pro-tempore del Settore Politiche per i bambini, le Famiglie, Minori e giovani e sostegno alle situazioni di fragilità sociale.

La responsabile dell'istruttoria è la funzionaria Adriana Barbara Bisset.

Ai richiedenti sarà data comunicazione dell'avvio del procedimento, non oltre i 10 giorni dall'avvio stesso (Legge Regionale 14.10.2014, n. 14).

Il termine di conclusione del procedimento amministrativo di cui al presente atto viene individuato in 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze, e si conclude con l'adozione di un provvedimento espresso di approvazione delle due graduatorie.

Per ogni altra disposizione attinente la procedura di selezione del presente bando si fa riferimento alla L.R. 14.10.2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

h) Diffusione dell'iniziativa

I beneficiari dei contributi sono tenuti a citare, in ogni iniziativa mirata alla diffusione e conoscenza degli interventi finanziati le fonti del finanziamento anche mediante l'esposizione di loghi forniti esclusivamente dalla Regione Piemonte e dal Dipartimento Pari Opportunità.

i) Verifiche e controlli

In sede di erogazione dell'acconto e del saldo, effettuati ai sensi dell'art. 7 del DPGR n. 10/R del 7 novembre 2016, l'Amministrazione Regionale è tenuta ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese dichiarate in sede di presentazione dell'istanza di contributo e sull'attuazione degli interventi.

Il finanziamento potrà essere revocato nei seguenti casi:

- a) qualora i soggetti destinatari non realizzino gli interventi nei termini previsti;
- b) in caso di realizzazione degli interventi in maniera difforme da quanto previsto in sede di istanza, anche in termini di durata temporale, senza averne concordato previamente le modifiche con l'Amministrazione Regionale.

l) Monitoraggio e flusso informativo

Gli enti e le organizzazioni beneficiari dei finanziamenti assegnati si impegnano a trasmettere all'Amministrazione Regionale i dati di monitoraggio di carattere economico finanziario e sullo stato di attuazione degli interventi con le modalità che saranno individuate in sede di assegnazione dei finanziamenti.

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese sostenute, sul numero dei casi seguiti interessati e sull'esito degli interventi.

m) Codice Unico di Progetto (C.U.P.) e tracciabilità dei flussi finanziari

I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al presente bando sono tenuti al rispetto delle norme sull'obbligatorietà del C.U.P. e sulla tracciabilità dei flussi finanziari, definite rispettivamente dalle seguenti disposizioni:

- Legge 17/05/1999, n. 144, art. 1, commi 1 e 5;
- Legge 27/12/2002, n. 289, art. 28, commi 3 e 5;
- Legge 16/01/2003, n. 3, art. 11;
- Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito in Legge 17/12/2010, n. 217.
- Legge 190 del 6/11/2012.

n) Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti al Settore Politiche per i bambini e le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

- I. i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati. Al Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale
Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite con LR 4/2016. I dati acquisiti a seguito del presente provvedimento, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
- II. l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- III. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- IV. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale,
- V. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- VI. i dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni;
- VII. i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti indicati (Settore Politiche per i bambini, le famiglie, Minori e Giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della Regione Piemonte tel .011/432 1459) o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.